



MISURE FISCALI PREVISTE
DAL DECRETO LEGGE 14 MARZO 2005, N.35
*Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*

Documento n. 11 del 14 aprile 2005

SCHEDA DI LETTURA

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	1
1. RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DOGANALE (Art. 1, comma 3)	“	3
2. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2005 (Art. 4)	“	3
2.1. Comunicazione di cessione o locazione di fabbricati (Art. 4, comma 1, lett. b)	“	3
2.2. Definizione interpretativa di “fabbricati e costruzioni stabili” ai fini catastali (Art. 4, comma 1, lett. d)	“	4
3. PREMIO DI CONCENTRAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Art. 9)	“	4
4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA (Art. 10)	“	5
4.1. Regime speciale per i produttori agricoli ai fini IVA (Art. 10, comma 1)	“	5
4.2. Altre disposizioni (Art. 10, commi da 2 a 10)	“	6
5. ONLUS E TERZO SETTORE (Art. 14)	“	6
5.1. Liberalità a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di associazioni di promozione sociale (Art. 14, commi da 1 a 6)	“	7
5.2. Altre erogazioni (Art. 14, comma 7)	“	8
5.3. Esenzioni da imposta (Art. 14, comma 8)	“	8

MISURE FISCALI PREVISTE DAL DECRETO LEGGE 14 MARZO 2005, N.35

*Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*

Premessa

Secondo le intenzioni del Governo, la manovra finanziaria per l'anno 2005, realizzata con due provvedimenti normativi approvati alla fine dell'anno 2004 (il D.L. 29 novembre 2004, n. 282 e la legge 30 dicembre 2004, n. 311 - legge finanziaria per il 2005), avrebbe dovuto essere completata con altro "provvedimento per lo sviluppo".

Il quadro delle misure da adottare è stato completato dal "Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" approvato dal Governo l'11 marzo scorso.

Il Piano si compone di due distinti provvedimenti, un decreto-legge ed un disegno di legge, contenenti disposizioni di varia natura, intese a conferire nuovo slancio e competitività al Paese.

Si segnala in proposito che il primo provvedimento è stato adottato con il **D.L. 14 marzo 2005, n. 35**, contenente "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2005 ed entrato in vigore il 17 marzo. Il disegno di legge di conversione è stato presentato al Senato in data 16 marzo 2005 (Atto Senato N. 3344).

Detto decreto-legge contiene disposizioni volte allo sviluppo del mercato interno ed alla apertura dei mercati, alla regolamentazione in materia fallimentare, processuale civile e di libere professioni, alla semplificazione della regolamentazione, al potenziamento della rete infrastrutturale, all'aumento ed alla razionalizzazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, allo sviluppo dell'innovazione e della diffusione delle tecnologie, al rafforzamento della base produttiva, alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale ed al potenziamento degli ammortizzatori sociali, all'incremento degli investimenti in capitale umano ed al potenziamento del sistema scolastico e dei sistemi di acquisizione delle conoscenze dei lavoratori.

Si segnala altresì che, sempre in attuazione del Piano, il 22 marzo scorso il Governo ha presentato alla Camera dei Deputati un distinto disegno di legge recante "Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" (Atto Camera N. 5736).

* * *

Come è stato già fatto per la legge finanziaria per il 2005 (cfr. la scheda di lettura intitolata "Misure fiscali previste dalla legge finanziaria per il 2005" - documento n. 2 dell'11 gennaio 2005), con il presente documento si fornisce una prima informazione sulle disposizioni di natura tributaria di generale interesse contenute nel D.L. n. 35 del 2005.

Con un secondo documento di prossima pubblicazione, si provvederà a fornire analoga informazione sulle nuove disposizioni in materia fallimentare contenute nello stesso decreto-legge.

1. RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DOGANALE

(Art. 1, comma 3)

Per il rilancio del sistema portuale italiano è definito il riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, in una generale prospettiva di semplificazione.

I soggetti IVA devono trasmettere telematicamente le informazioni relative ad acquisti di autoveicoli di provenienza UE anche alla Agenzia delle Dogane (oltre che alla Agenzia delle Entrate).

2. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2005

(Art. 4)

La legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005¹) è stata modificata nei seguenti punti.

2.1. Comunicazione di cessione o locazione di fabbricati

(Art. 4, comma 1, lett. b)

In relazione all'obbligo imposto a chiunque ceda la proprietà o il godimento di un fabbricato di dare comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza² dei dati riguardanti l'ubicazione dell'immobile, nonché le generalità della controparte, la legge finanziaria aveva previsto:

- il modello di comunicazione, approvato per decreto, deve essere inoltrato telematicamente all'Agenzia delle entrate;
- la comunicazione può essere effettuata anche avvalendosi degli intermediari incaricati e degli uffici dell'Agenzia;
- l'Agenzia comunica i relativi dati al Ministero dell'interno;
- la presentazione per la registrazione degli atti di cessione vale come adempimento dell'obbligo di comunicazione;
- l'obbligo di comunicazione è esteso agli intermediari immobiliari.

Il decreto-legge n. 35 del 2005 stabilisce che le predette disposizioni si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello (previsto dal comma 344 della finanziaria 2005) che deve essere impiegato per comunicare la cessione o la locazione dei fabbricati.

¹ Si veda, sul tema, la *scheda di lettura* della Fondazione Luca Pacioli (Documento n. 2 dell'11 gennaio 2005).

² Previsto dall'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

2.2. Definizione interpretativa di “fabbricati e costruzioni stabili” ai fini catastali (Art. 4, comma 1, lett. d)

E' disposta la soppressione del comma 540 della Finanziaria per il 2005 che, con definizione interpretativa³, stabiliva che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso.

Conseguenza di tale impostazione era il concorso degli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale (anche se fisicamente non incorporati al suolo) alla determinazione della complessiva rendita catastale.

3. PREMIO DI CONCENTRAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Art. 9)

Al ricorrere di determinate condizioni⁴, è attribuito un premio di concentrazione (come contributo nella forma del credito d'imposta, pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione) alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese⁵ che prendono parte a processi di concentrazione.

Per potere accedere al contributo, tra le imprese interessate al processo di concentrazione non deve sussistere il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile ovvero un controllo diretto o indiretto da parte della stessa persona fisica.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile solo in compensazione⁶, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo;
- non è rimborsabile;

3 Dunque, con effetto retroattivo.

4 Le condizioni sono:

- a) il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2005 ed il 17 marzo 2007;
- b) l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque operata, deve rientrare nella definizione di piccola e media impresa – di cui alla *Raccomandazione* della Commissione europea del 6 maggio 2003;
- c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver esercitato l'attività nell'anno precedente alla data in cui è ultimato il processo di concentrazione o aggregazione ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo.

5 Di cui alla *Raccomandazione* della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

6 Ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 (“*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e di imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*”).

- non concorre a formare il valore della produzione netta ai fini IRAP né dell'imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
- non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi (rapporto proporzionale di cui all'art. 96 del TUIR).

Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione.

Resta ferma, ad ogni modo, l'applicazione dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, contenente disposizioni antielusive.

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA (Art. 10)

Alcune disposizioni interessano il settore dell'agricoltura.

4.1. Regime speciale per i produttori agricoli ai fini IVA (Art. 10, comma 1)

Sono previste modifiche all'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972⁷, che reca un regime speciale per i produttori agricoli ai fini IVA.

Anzitutto, è precisato che sono considerati produttori agricoli:

- le cooperative e loro consorzi⁸;
- le associazioni e loro unioni⁹ che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci¹⁰ nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione;
- gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

E', inoltre, soppresso il comma 3 dell'art. 34, ai sensi del quale il regime speciale

⁷ Intitolato "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

⁸ Di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, relativo all'orientamento ed alla modernizzazione del settore agricolo. Si tratta delle cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile (che elenca le attività che qualificano come agricolo un imprenditore - ad esempio, la selvicoltura) prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

⁹ Costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente.

¹⁰ Associati o partecipanti.

per i produttori agricoli non si applicava ai soggetti che nell'anno solare precedente avessero realizzato un volume di affari superiore ad euro 20.658,28.

Anche il comma 4 dell'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972 è oggetto di precisazione da parte del D.L. n. 35 del 2005. Esso stabilisce che non compete la detrazione forfettizzata ai fini IVA per le cessioni di prodotti agricoli e ittici¹¹ il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta: il decreto legge, al riguardo, aggiunge: "sempre che il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario".

E' soppressa la disposizione¹² secondo cui le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati al regime speciale per i produttori agricoli ai fini IVA sono in ogni caso unitariamente considerate.

Infine, è precisato che il regime speciale non si applica¹³ ai soggetti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio¹⁴.

4.2. Altre disposizioni (Art. 10, commi da 2 a 10)

A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze¹⁵ sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite nuove aliquote di accisa per birra, prodotti alcolici intermedi e alcole etilico, con effetto dal 1° gennaio 2006.

Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani, il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra comunitari.

5. ONLUS E TERZO SETTORE (Art. 14)

Sono previste misure agevolative per le erogazioni e per gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di taluni soggetti.

¹¹ Compresi nella prima parte della *tabella A*, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972: ad esempio, cavalli, piccioni, molluschi.

¹² Il comma 10 dell'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972.

¹³ Salvo il comma 7, ultimo periodo, dell'art. 34, relativo ai passaggi dei prodotti agricoli e ittici ai fini della vendita e, in particolare, all'obbligo di emissione della fattura.

¹⁴ Secondo le modalità di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 ("Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette").

¹⁵ Di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre 2005.

**5.1. Liberalità a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di associazioni di promozione sociale
(Art. 14, commi da 1 a 6)**

Le liberalità (in denaro o natura) erogate da persone fisiche o da enti soggetti IRES in favore di:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale¹⁶;
- associazioni di promozione sociale¹⁷;

sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato¹⁸. La deducibilità non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o detrazione di imposta da altre norme.

Presupposto per la deduzione è che il soggetto che riceve le erogazione:

- tenga scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
- rediga – entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio – un documento apposito che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Se il soggetto erogatore delle liberalità si avvale indebitamente¹⁹ della deduzione in dichiarazione dei redditi, nei suoi confronti si applica la sanzione amministrativa²⁰, prevista per i casi in cui in dichiarazione siano esposte indebite detrazioni d’imposta o indebite deduzioni dall’imponibile²¹ (dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito), maggiorata però del duecento per cento.

Ove la deduzione in esame risulti indebita per la riscontrata insussistenza – in capo all’ente beneficiario dell’erogazione – dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l’ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

¹⁶ Di cui all’art. 10, commi 1, 8 e 9, del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, intitolato “*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*”. A titolo esemplificativo: organismi di volontariato (ove regolati dalla legge quadro sul volontariato – l. 266/91) o, ancora, enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato patti, accordi o intese.

¹⁷ Iscritte nel registro nazionale previsto dall’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 (recante la “*disciplina delle associazioni di promozione sociale*”).

¹⁸ E comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

¹⁹ In violazione dei presupposti di deducibilità espressi dal comma primo dell’art. 14.

²⁰ Di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 (recante “*Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi ...*”).

²¹ Anche se attribuite in sede di ritenuta alla fonte. Per completezza di indagine vale ricordare che la stessa sanzione, in generale, si applica anche se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante.

5.2. Altre erogazioni (Art. 14, comma 7)

Le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro a favore di:

- università e fondazioni universitarie²²;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici ovvero vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca²³;
- enti parco regionali e nazionali.

Le società possono portare in deduzione le erogazioni liberali a favore dei medesimi soggetti come oneri di utilità sociale²⁴.

5.3. Esenzioni da imposta (Art. 14, comma 8)

Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore dei soggetti indicati al paragrafo precedente sono esenti da tasse e imposte indirette diverse dall'IVA e da diritti dovuti a qualunque titolo. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione sono ridotti del 90 per cento.

²² Di cui all'art. 59, comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"). Ad esempio: fondazioni di diritto privato tra università con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati.

²³ Ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

²⁴ Regolati dall'art. 100, intitolato, per l'appunto, "oneri di utilità sociale"